

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio che modifica lo statuto del personale dell'Europol

(2004/C 34/13)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 ⁽²⁾ («statuto del personale»), in particolare per migliorare la politica in materia di missioni.

(2) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, stabilire le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol e le successive modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

1) all'articolo 56 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. L'Europol può, previa consultazione del comitato del personale, contrarre un'assicurazione malattia complementare che sarà obbligatoria per tutti gli agenti. Il contributo da versare a titolo della suddetta assicurazione è interamente a carico dell'agente.»;

2) l'articolo 9 dell'allegato 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. L'agente che viaggia munito dell'autorizzazione di missione ha diritto al rimborso delle spese di missione.

2. L'autorizzazione stabilisce la probabile durata della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera e sulle spese di trasporto e di alloggio che l'agente può ottenere.

3. Qualsiasi contributo, in natura o finanziario, ottenuto da terzi in relazione ad una missione viene dichiarato all'Europol dall'agente interessato. Tali contributi sono detratti dal rimborso cui l'agente avrebbe altrimenti diritto.

4. Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta norme particolareggiate sulle spese di missione e il relativo rimborso.»;

3) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 dell'allegato 5 sono abrogati;

4) gli articoli 15 e 16 dell'allegato 5 sono rinumerati come articoli 10 e 11.

Articolo 2

Il presente atto entra in vigore il primo giorno successivo alla sua adozione.

Articolo 3

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo del 27 novembre 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall'atto del 19 dicembre 2002 (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).